

Registrazione di Atto Privato

Il 24/11/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TN6 , serie 3 , numero 501

data di stipula: 10/10/2025

ident.vo telematico: TN625L000501000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CNNDRA51P03F560U

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94031310124				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



STATUTO
Organizzazione di Volontariato
“Nucleo di Volontariato ANC Protezione Civile Saronno (VA) 132’ ODV”



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, di seguito ODV, l'Associazione ETS denominata: « Nucleo di Volontariato ANC Protezione Civile Saronno (VA) 132’ ODV » anche detta, “Nucleo di Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile Saronno (VA) 132’ Organizzazione Di Volontariato”, in breve “NV ANC PC Saronno ODV”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, Sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Organizzazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha Sede Legale nel Comune di Saronno. L'eventuale trasferimento della Sede Legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità ed Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui ai seguenti commi del p.to 1), Art. 5, del D. Lgs. 117/2017 (Attività di interesse generale):
 - a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - e) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - f) Attività di Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni con particolare riferimento al Codice Nazionale della Protezione Civile – Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ed alle Normative ed ai Regolamenti Regionali vigenti;

- g) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'attività di cui al Comma f) è da intendersi come attività principale e prevalente dell'Organizzazione.

In particolare, l'Organizzazione intende promuovere anche le seguenti attività specifiche:

- Le attività di supporto agli Enti Pubblici rientranti nell'ambito della sicurezza partecipata, della tutela delle persone e del patrimonio pubblico; attività comunque afferenti al Codice del Terzo Settore e disciplinate da specifiche Convenzioni attuative fra ODV ed Ente Pubblico richiedente;
 - La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
 - Assistenza a manifestazioni organizzate da enti e/o società sportive, culturali, dello spettacolo ed istituzioni pubbliche;
 - La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico locale, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - Supporto agli Enti ed alle Autorità Locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
 - Supporto alle istituzioni locali nella gestione di manifestazioni sportive, culturali, di intrattenimento anche di tipo religioso ed a tutela delle persone;
 - Supporto alle istituzioni locali per la consegna di farmaci, pasti, pacchi alimentari e qualsiasi altro bene di prima necessità per la popolazione;
 - Supporto alle istituzioni locali per l'assistenza all'attraversamento pedonale alunni e la presenza presso i plessi scolastici a tutela dei minori;
 - Supporto alle Forze dell'Ordine ed ai Corpi di Polizia Locale nei limiti e nelle forme stabilite dalla Legge, dalle Norme e dalle Convenzioni locali vigenti;
 - Compartecipazione con altri Organismi, Organizzazioni ed Enti per il segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
 - Svolgimento, infine, delle attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
2. Per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti commi, l'ODV intende perseguire in forma continua e permanente i seguenti obiettivi:
- Interazione continua con enti, istituzioni, forze dell'ordine ed associazioni che facciano richiesta di collaborazione per i punti di cui sopra all'Art. 2;
 - Individuazione delle problematiche e/o delle esigenze di cui all'Art. 2, con l'impegno di proporsi ad enti, istituzioni, forze dell'ordine ed associazioni per l'ausilio e l'attuazione di eventuali interventi da adottare per la gestione delle stesse.
3. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di Volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di Volontariato potrà inoltre collaborare insieme ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.





ART. 3 - Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che il Consiglio Direttivo ne documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi;
2. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione del dettaglio di tali attività diverse ed integrative.

ART. 4 - Raccolta Fondi

1. L'ODV può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi Volontari e/o dipendenti nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti dei sostenitori e con la cittadinanza (art. 7, D. Lgs. 117/2017).

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

1. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 — Associati e procedure di ammissione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto ed il numero degli associati non prevede limitazioni in merito al numero massimo dei Soci — Volontari iscritti nel Nucleo come previsto dal Regolamento locale della ODV medesima in intestazione. In ogni caso il numero totale degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017;
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), che delibera in merito alla prima seduta utile e, comunque, non oltre i Sessanta giorni (60 gg) dalla richiesta;
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. Entro Sessanta giorni (60 gg) dalla richiesta esso deve, altresì, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli Interessati;
4. Chi ha proposto la domanda può, entro Sessanta giorni (60 gg) dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci Volontari, che delibera in occasione della prima e successiva convocazione utile.



ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;
2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'associazione con la quota sociale. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di Legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
4. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto ed i Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli Organi Sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione ed alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 8 - Procedura di esclusione

1. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - recesso volontario presentato all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (se trattasi di ente);
 - esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'Organizzazione inviando comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non prevede la restituzione della quota associativa né di altra somma eventualmente versate all'Organizzazione. La cessazione diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione; l'associato, salvo differente valutazione dell'Organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle deliberazioni degli Organi Sociali può essere escluso dal Consiglio Direttivo. La delibera che dispone l'esclusione deve essere comunicata all'associato che, entro i successivi Trenta (30 gg) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea Generale degli associati mediante raccomandata e/o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



ART. 9 - Attività di Volontariato ed assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di Volontariato, gratuita e non onerosa dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati;
2. L'attività del Volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario;
3. Al Volontario spettano e possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione medesima;
4. La qualifica di Volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
5. L'Organizzazione deve assicurare tutti i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17;
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono Organi sociali dell'Organizzazione:
 - L'Assemblea Generale dei Soci;
 - L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo - Comitato Esecutivo);
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni (di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) o se ritenuto opportuno;
 - Organo di Revisione se nominato al verificarsi delle condizioni (di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017) o se ritenuto opportuno;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere.
2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'Articolo n.2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato scadono allo scadere dello stesso.

ART. 11 - Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria)

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli aderenti regolarmente iscritti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano della medesima;
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via Ordinaria, almeno n.02 (Due) volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno n.15 (Quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data di trasmissione della mail di convocazione (mail ordinaria e/o PEC) o del timbro postale o da quella data posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. L'Assemblea può

tenersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti in Ordine del Giorno;

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta formale di almeno un terzo degli aderenti Soci ed in tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro n.15 (Quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e l'Assemblea Generale deve essere tenuta entro n.30 (Trenta) giorni dalla convocazione scritta della medesima;
4. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci Volontari è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega;
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di n.01 (Una) delega scritta;
6. Le deliberazioni in sede di Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati (voto a favore di più della metà dei votanti), fatto salvo quanto previsto nei casi di modifica dello Statuto; in tale caso le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale in seduta Straordinaria, dal Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) o da almeno un terzo degli aderenti Soci regolarmente iscritti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione (metà più uno del totale dei voti validi espressi);
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - Approvare il Bilancio preventivo;
 - Approvare il Bilancio consuntivo;
 - Approvare le richieste di modifica dello Statuto;
 - Stabilire l'ammontare sia delle quote associative sia dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione periodica dell'Assemblea Generale viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC - Lombardia competente per il territorio ove insiste la Sede Legale.

ART 12 - Validità delle Assemblee e modalità di voto

1. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui la stessa Assemblea la ritenga opportuno in ragione della tipologia della delibera;
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
3. A ciascun associato spetta un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato;
4. Delle riunioni di Assemblea sia in seduta Ordinaria sia in seduta Straordinaria, è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il Verbale una volta approvato dovrà essere conservato presso la Sede Legale dell'Organizzazione;
5. Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria come già citato in Art.11. Nello specifico è Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento



- e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi;
6. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti;
 7. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno il 60% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione la stessa è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole di 2/3 dei presenti;
 8. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati (maggioranza inderogabile);
 9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 Competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto ai sensi dell'art. 10, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio consuntivo e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'eventuale ricorso proposto dall'associato in caso di sua esclusione; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di n.07 (Sette) Membri deciso dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e/o indicate dagli enti associati. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
2. Ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
3. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;

4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. Il Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) si riunisce su convocazione del Presidente, almeno n.01 (Una) volta al mese e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso (almeno n.03 Membri). in tale seconda ipotesi la riunione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro n.20 (Venti) giorni dal ricevimento della richiesta su convocazione del Presidente. Perché la convocazione ordinaria del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) sia valida occorre un preavviso di almeno n.05 (Cinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della mail (mail ordinaria e/o PEC) o del timbro postale o da quella data posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano; la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) avviene secondo le medesime modalità ma entro almeno i n.03 (Tre) giorni decorrenti dalla data di riunione avente carattere di urgenza. Infine, nei casi straordinari di particolare emergenza ed urgenza, è ammessa la convocazione telefonica, mezzo social, via fax oppure e-mail con un preavviso minimo pari a n.12 (Dodici) ore;
6. Le riunioni possono tenersi anche in audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
7. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti;
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
 - nomina il Segretario ed il Tesoriere;
 - amministra l'Organizzazione;
 - fissa l'importo della quota associativa annuale;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - si pronuncia sull'esclusione degli associati;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di cui è parte (5 Anni);



2. L'Assemblea Generale può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto;
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
4. Solo in caso di necessità ed urgenza, può assumere provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo — Comitato Esecutivo), sottoponendoli alla sua ratifica nella Seduta successiva e comunque entro Trenta (30 gg) giorni;
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
2. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
3. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo secondo le modalità di cui al precedente articolo 16, p.to 2.



ART. 18 - Il Segretario

2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo — Comitato Esecutivo.

ART. 19 -Il Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre di ogni Anno e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di Marzo di ogni Anno;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; infine provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo — Comitato Esecutivo, a firma disgiunta con il Presidente.

ART. 20 – Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 21 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno;
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro quattro mesi (Aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017;
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 22 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o se ritenuto opportuno, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ne rende disponibile agli associati l'accesso agli stessi secondo le modalità previste in Statuto o in apposito Regolamento o delibera specifica del Consiglio Direttivo — Comitato Esecutivo.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente in materia di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea Generale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

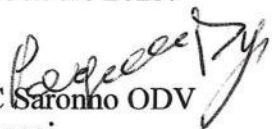
ART. 25 — Statuto e disposizioni applicabili

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto (Rev.02 rispetto alla formulazione ultima depositata in Rev.01) e, per quanto non previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dal codice civile e dalla ulteriore legislazione ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Saronno, 16 Ottobre 2025.

Il Segretario
NV ANC PC Saronno ODV
Maurizio Pagani



Il Presidente
NV ANC PC Saronno ODV
Dario Canonici

